COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n. 12140 del 4.6.2013

DECRETO N. 2

OGGETTO: Nomina della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., e degli articoli 22 e 23 dello Statuto Comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. il quale dispone che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne da' comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale il quale, al comma 3, dispone che "*possono far parte della Giunta in qualità di assessori in numero massimo di due, anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, secondo le leggi vigenti*";

Visto l'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. il quale dispone che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta ne esser nominati rappresentanti del Comune,

Visto l'art. 22, comma 2, del vigente Statuto Comunale che ripropone l'incompatibilità prevista dal T.U.E.L. per i componenti della Giunta Comunale;

Visto l'art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 il quale, nel disporre la riduzione del numero degli assessori comunali, ha previsto che il numero massimo degli stessi è determinato, per ciascun Comune, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore e che nel numero dei consiglieri del Comune è computato il Sindaco;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del D.L. 25.1.2010, n. 2, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 42/2010;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Generale UTG e Autonomie n. 0002915 del 18.2.2011;

Dato atto che il Comune di Bordighera ha n. 17 Consiglieri comunali compreso il Sindaco e che, pertanto, il numero massimo degli assessori è pari a cinque;

NOMINA

La Giunta comunale di Bordighera nelle seguenti persone, alle quali delega la sovraintendenza ai settori omogenei di attività amministrative a fianco indicati:

1) Bassi Massimiliano	Lavori Pubblici, Acquedotto, Agricoltura, Spiagge.
2) Mariella arch. Margherita	Urbanistica ed Edilizia Privata, Ambiente, Giardini e Scuole.
3) Maccario rag. Silvano	Bilancio, Patrimonio, Finanze e Frazioni.
4) Bulzomì avv. Cristina	Affari Legali, Sanità, Nettezza Urbana, Servizi Sociali e Personale.
5) Debenedetti Fulvio	Sport, Manutenzione, Porto, Commercio e Artigianato.

DA ATTO

Che non esiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 64, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 22, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

NOMINA

altresì Vicesindaco del Comune di Bordighera l'Assessore sig. Bassi Massimiliano

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione a norma dell'art. 46, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. e dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto Comunale.

IL SINDACO
Arch. Giacomo Pallanca

Firma per accettazione:

Bassi Massimiliano

Mariella arch. Margherita

Bulzomì avv. Cristina

Maccario rag. Silvano

Debenedetti Fulvio